



# COMUNE DI SERRAMANNA

**SETTORE :** AREA AMMINISTRATIVA

**Responsabile:** Murgia Mariolina

**DETERMINAZIONE N.** 336

**in data** 29/06/2022

**OGGETTO:**

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO D'UFFICIO INERENTE IL RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31.12.2020 CON CONTESTUALE RINNOVO DELLE MEDESIME.

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).*

ORIGINALE

**Visto** l'articolo 181, comma 4 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77;

**Visto** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, con il quale, ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 181, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.77, è stato approvato il testo Allegato A) delle Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 4-bis del decreto- legge n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 31/12/2020, numero 67/26, avente ad oggetto il "*Recepimento delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in attuazione dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020*";

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico del Comune di Serramanna n. 123 del 18/03/2021, con cui è stato approvato l'avviso pubblico inerente il rinnovo delle concessioni di posteggio di cui all'oggetto, aventi scadenza al 31.12.2020, se non già riassegnate, con contestuale avvio del procedimento finalizzato al rinnovo delle stesse fino al 31/12/2032;

**Posto** che la comunicazione di avvio del procedimento *de quo* è stata esperita con ogni mezzo in uso per una diffusa e tempestiva informazione in particolare mediante pubblicazione dell'avviso sopracitato all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale comunale, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge n.241 del 1990, oltretutto ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale del 31/12/2020 numero 67/26 di cui sopra;

**Preso atto** che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19*", all'art. 26 bis ha previsto la proroga della validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche per 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prevista al 31 luglio 2021, salvo successivi interventi normativi;

**Considerato** che l'articolo sopra citato richiama espressamente il termine finale introdotto dall'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020 (Legge n. 27/2020), disponendo quindi che le concessioni conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (cioè fino al 30 ottobre 2021), in deroga al termine finale del titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista;

**Visto**, pertanto, l'Avviso pubblicato il 29/06/2020 sul Sito Comunale, con cui si comunicava che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche avrebbero conservato, alla luce di quanto sopra, la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (all'epoca fissata al 31 luglio 2021);

**Vista**, pertanto, la successiva determinazione n.597 del 29/10/2021, con cui è stato preso atto della proroga del termine finale della durata delle concessione e sospensione del procedimento di cui all'avviso pubblico sopra citato;

**Considerato** che nella sopra citata determinazione si dava atto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) attraverso la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 aveva auspicato che

il Parlamento e il Governo volessero *“addivenire ad una modifica della vigente normativa del commercio su area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall’Autorità in materia”* e che le argomentazioni esplicitate dall’AGCM inducevano questa Amministrazione ad assumere un atteggiamento prudentiale e attendista per comprendere i possibili sviluppi normativi e/o giurisprudenziali;

**Visti:**

- l'art. 2 del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 350 del 25 dicembre 2021) rispettivamente all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022;
- l'art.56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, ha stabilito che *“In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui è all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”* (e cioè al 90° giorno successivo al termine dell’emergenza sanitaria ovvero entro il 29.06.2022);

**Precisato**, in merito alla procedura amministrativa di rinnovo delle concessioni, che:

- le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche, ed in particolare quelle attinenti le aree mercatali in scadenza il 31 dicembre 2020, sono rinnovate ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi con decorrenza fissata al 31.12.2032, sempre che i concessionari posseggano i requisiti richiesti dalla legge;
- le predette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea;
- la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l’autorizzazione a suo tempo rilasciata;
- il rinnovo di ogni singola concessione opererà *ope legis*, cioè indipendentemente dall’attività materiale dell’ufficio di revisione delle scadenze riportate sulla medesima, oppure tramite apposizione sul titolo originario di un’annotazione con la data della nuova scadenza ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale del 31/12/2020, numero 67/26 di cui sopra;

**Visto** il DL Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) e in particolare l’art. 181, commi 4- bis e 4-ter, relativi al rinnovo dodecennale delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, che recita: *“4- bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”*;

**Precisato** che l’attività di verifica circa il possesso dei requisiti di legge di cui sopra si è conclusa con esito positivo per quasi tutti gli operatori e che in alcuni residuali casi risultano ancora in corso le necessarie verifiche, per cui qualora l’esito dei controlli ancora in corso non abbiano riscontri positivi il rinnovo si intende decaduto automaticamente per assenza dei requisiti ;

**Ritenuto** necessario, pertanto, sussistendone i presupposti, procedere al rinnovo d'ufficio delle concessioni di posteggio su aree pubblica in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari - come riportati nell'elenco allegato A) alla presente determinazione - sono risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi fino al 31.12.2032, fatte salve ed impregiudicate eventuali norme di rango superiore che dovesse modificare la validità e/o durata delle stesse nel rispetto della normativa europea e fatto salvo il riscontro positivo delle verifiche ancora in corso;

**Vista** la determinazione precedente n. 325 del 24/06/2022, avente ad oggetto *“Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Allineamento della numerazione risultante dai provvedimenti formali alla situazione di fatto. Conclusione del procedimento”*;

**Tenuto** conto che in relazione alle modalità di rilascio delle concessioni restano invariate le considerazioni già espresse e motivate nella DD 5509/2021, che si richiamano integralmente, dando altresì atto che l'Agenzia delle Entrate con parere risposta n. 573/2021 ad Oggetto *“Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche”* considerato che nel caso di specie, essendo emesso un ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, ha ritenuto *“che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972”*.

**Visto** il Decreto Sindacale del 14 febbraio 2022, numero 4 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

**Ritenuta** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto, in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**Attestata** in capo alla sottoscritta firmataria del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e l'insussistenza, in capo allo stesso, di situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, numero 190 e norme collegati.

**Visto** il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, numero 267;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs n. 267/00;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241

**Visto** il D.lgs 114/98;

**Visto** il Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/1994;

**Vista** la L.R. 5/06

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

- 1.** Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2.** di dare atto che alla data dell'adozione del presente provvedimento, per le concessioni di posteggio, in scadenza alla data del 31/12/2020, dalle risultanze degli atti istruttori d'ufficio, le verifiche circa il possesso

da parte dei relativi concessionari dei requisiti prescritti si sono concluse positivamente per quasi tutti gli operatori, sussistendo solo alcuni residuali casi, in cui risultano ancora in corso le necessarie verifiche, per cui qualora l'esito dei controlli ancora in corso non abbia riscontro positivo il rinnovo si intende decaduto automaticamente per assenza dei requisiti

**3.** di approvare l' elenco allegato A delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**4.** di disporre, sussistendone i presupposti, il rinnovo sino al 31 dicembre 2032, fatte salve ed impregiudicate ulteriori eventuali norme di rango superiore che dovessero modificare le validità che dovessero modificare la validità e/o durata delle stesse nel rispetto della normativa europea e fatto salvo il riscontro positive delle verifiche ancora in corso delle concessioni dei posteggi, di cui all'allegato elenco (allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**5.** di disporre che la scadenza del 31 dicembre 2032, di cui sopra, potrà essere comunque annullata, revocata o decadere, senza che il concessionario possa domandare alcun indennizzo, qualora ciò dovesse essere imposto per l'applicazione di norme sovraordinate imperative e/o inderogabili, anche sopraggiunte e da pronunce dell'Autorità giurisdizionale;

**7.** di dare atto che il rilascio del presente provvedimento è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al DPR n. 642/1972, come da allegato B) al presente provvedimento che dovrà essere assolta dal titolare della concessione;

**8.** di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**9. di dare atto** che, essendo per il numero dei destinatari del presente provvedimento la comunicazione personale particolarmente gravosa, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge n.241 del 1990, il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ;

**10. di dare atto** che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ne1 termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**11. di dare atto** che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

**Area Amministrativa  
Servizio Sviluppo Economico  
La Responsabile  
Ing. Mariolina Murgia**



# **COMUNE DI SERRAMANNA**

*Provincia di Sud Sardegna*